

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro generale del ricorso, ordinanza n. 2507/2019:

T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 139/2019;

2. Nome del ricorrente:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
CAJOZZO	AURELIO	CJZRLA89H02G273D

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *p.t.*,
- il CINECA – Consorzio Interuniversitario (P.I. 00502591209), in persona del legale rappresentante *p.t.*,
- l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO in persona del Rettore *p.t.*,

E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

- del DDG n. 1208 del 17 maggio 2018 nella parte in cui prevede che non sono possibili ulteriori subentri su posti eventualmente rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione, di rinunce, o di ogni altra ragione dopo la chiusura della graduatoria e non dispone, invece, ulteriore scorrimento dei candidati effettuato sulla base di punteggio e posizione in graduatoria;
- del D.M. 10 agosto 2017, n. 130 rubricato “*regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*” nella parte in cui dispone la chiusura della graduatoria senza prevedere lo scorrimento dei posti vacanti ai candidati secondo la posizione e l'ordine di punteggio;
- della graduatoria nazionale di merito pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in data 23 luglio 2018 per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione di Medicina a.a. 2017-18 esclusivamente nella parte in cui consente l'esistenza di posti liberi rimasti vacanti come poi effettivamente appurati esistenti;
- degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie;
- di tutti gli atti ulteriori e nella parte in cui consentono la presenza di posti disponibili senza ridistribuirli e metterli a scorrimento e senza assegnarli a soggetti come parte ricorrente;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quello impugnato.

3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

1. Sull'illegittimità della chiusura della graduatoria pur in presenza di posti disponibili.

Parte ricorrente, pur in presenza di posti disponibili, si trova esclusa dalla possibilità di accedere alla scuola di specializzazione ambita. Il bando ed il regolamento pertanto nella parte in cui non consentono la distribuzione dei posti liberi (se non con la irrilevante, ai fini dell'interesse di parte ricorrente, promessa che verranno banditi l'anno successivo), risultano palesemente illegittimi, *contra legem* e lesivi dei principi costituzionali. Per tali ragioni si censurano il regolamento e il bando impugnati nella parte in cui non permettono di accedere in sedi ove sono rimasti posti vacanti, violando gli stessi principi del fabbisogno sociale e produttivo, della capienza strutturale d'ateneo e in buona sostanza violando la stessa programmazione degli accessi. parimenti illogica, manifestamente ingiusta e contraddittoria, è la scelta “scriminante” (ma non rilevante per l'interesse di parte ricorrente) in base alla quale i posti liberi derivanti dalla chiusura anticipata della graduatoria siano rimessi a bando solo negli anni successivi.

Difatti i posti vengono programmati di anno in anno in virtù del principio della copertura strutturale e del fabbisogno sociale che tiene conto di determinati periodi temporali definiti in anni accademici.

1.1. Sull'eccesso di potere.

L'eccesso di potere ridonda in punto di sviamento con specifico riguardo alla circostanza della vacanza dei posti. Infatti, il MIUR ha chiuso la graduatoria al fine, legittimo e corretto, di assicurare un ordinato inizio delle attività didattiche ma, non per questo, è legittimato a lasciare posti vacanti essendo suo onere introdurre metodi e sistemi utili a perseguire tanto il legittimo fine dell'inizio delle attività didattiche, quanto non comprimere il diritto di chi è in posizione utile per ottenere il posto che, all'esito del concorso, gli spetta di diritto.

1.2. Questa difesa, dunque, non censura affatto la chiusura della graduatoria in sè qui si contesta, esclusivamente, che dopo aver adottato tali metodi per accelerare le fasi di immatricolazione, siano rimasti posti vacanti e la graduatoria sia stata, nonostante ciò, illegittimamente chiusa.

1.5 Sull'assegnazione dei posti liberi a parte ricorrente.

Vale la pena rammentare che i posti disponibili, a prescindere dalla collocazione in graduatoria, vanno attribuiti a parte ricorrente che ha agito giudizialmente per ottenerli (T.A.R. Catania, Sez. I, agosto 2011, n. 2103; ord. 20 aprile 2010, n. 448; ord. 15 aprile 2011, n. 508, sentenza 24; T.A.R. Palermo, Sez. I, 7 giugno 2007, n. 1637; C.G.A., 21 luglio 2008, nn. 633, 634, 635).

Tali posti liberi, dunque, vanno assegnati difatti a chi agisce in giudizio mostrando interesse ad impugnare la determinazione d'Ateneo. La tesi di questa difesa è esclusivamente quella secondo cui lo scorrimento avvenga coinvolgendo i ricorrenti con provvedimento vittorioso. Nessuna prova di resistenza su punteggi medi è stata, mai, neanche adombrata. La nostra teoria, difatti, afferma che chi ha ottenuto un posto in una sede deteriore rispetto alle altre inserite, pur potendo pretendere uno migliore, ha oramai prestato acquiescenza (non solo al bando ma anche alla successiva determinazione del Ministero di immatricolarlo in sede deteriore). La graduatoria, dunque, dovrà scorrere i posti vacanti sulla base, appunto, non dei soggetti ivi inseriti ma solo di quelli che, tra quelli presenti, hanno presentato ricorso ed hanno ottenuto il provvedimento giudiziale favorevole.

Le soluzioni per la verifica dell'interesse al ricorso, dunque, sono esclusivamente due e, in entrambi i casi, non può comminarsi alcun rigetto rispetto alla domanda di parte ricorrente:

- 1) La prima è quella dell'attribuzione del posto ai ricorrenti nell'ordine di graduatoria. Tale teoria, come accennato, spiegata in via principale, fa leva sull'onere di impugnazione nei termini decadenziali e, per l'effetto, sull'impossibilità di accedere ai benefici demolitori derivanti dal processo amministrativo anche in capo a chi non ha impugnato in termini i provvedimenti lesivi.
- 2) La seconda necessiterebbe dell'applicazione, in concreto, a seguito di emissione di un'ordinanza propulsiva rivolta all'Amministrazione con l'onere di scorrere la graduatoria sulla base delle censure di cui in ricorso

4. Indicazione dei controinteressati: Tutti coloro che risultano al momento della pubblicazione collocati in posizione in graduatoria precedente al ricorrente.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 139/2019) nella sottosezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma nella voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali";

6. La presente notificazione per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a. è stata autorizzata dalla Sez. I del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 2507/2019 [\(SCARICA\)](#);

7. Testo integrale del ricorso [\(SCARICA\)](#).